#### COPERTURA ASSICURATIVA

### RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

### RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

La presente polizza è stipulata tra

**COMUNE DI TORINO** 

Piazza Palazzo di Città, 1 - Torino

е

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 30/06/2013 Alle ore 24.00 del 31/12/2015

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore 24.00 di ogni 31 dicembre

### SCHEDA DI COPERTURA

1.	ASSICURATORI, SOCIETÀ O COMPAGNIA				
	L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione				
2.	CONTRAENTE E ASSICURATO:				
	COMUNE DI TORINO				
3.	Periodo di Assicurazione:				
	Durata del contratto:  3.1 dalle 24.00 del 30/06/2013				
	3.2 alle 24.00 del 31/12/2015				
	3.3 Primo periodo:				
	Dalle 24.00 del 30/06/2013 alle 24.00 del 31/12/2013  3.4 Rate successive				
	I annualità: a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2013				
	Il annualità: a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2014				
4.	4.1 Massimale per Sinistro:				
	4.2 Massimale aggregato an	<u>nuo di polizza:</u> Eu	iro 10.000.000,00		
5.	Franchigia per sinistro: Euro 7.500,00 (o minore somma offerta in gara)				
6.		Periodo di efficacia retroattiva: illimitata			
	6.2 <u>Periodo di efficacia ultrattiva: 2 anni</u>				
7.	Clausola Broker				
	7.1 Broker: L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del D.Lgs. 209/2005, incarica				
	del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la				
	gestione e l'esecuzione dell'assicurazione.  7.2 Corrispondente (in caso di aggiudicazione Lloyd's of London):				
	1.2 Componuente (in caso di aggiudicazione Lioya s di London):				
8.	Premio garanzia base	Premio garanzia base			
	Retribuzioni erogate: Euro 348.952.667,00 <i>(consuntivo 2010)</i> Valore delle opere progettate per il periodo 30/06/2013 – 30/06/2015: Euro 20.000.000,00 ( <i>stima</i> )				
	Sezioni	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo	
	1 - RC Patrimoniale 2.1 - RC del Progettista interno				
	2.2 - RC del Verificatore interno				
	Totale				
9.	Tassi relativi alla copertura d	ssi relativi alla copertura del Dipendente incaricato della Progettazione			
	9.1. Tasso lordo da applicarsi al valore dell'opera e per durata fino a 36 mesi:				
	9.2. In caso di proroga della copertura (come da Sezione 2.1, art. 2.1.11) si applica				
	I de Perezerat del Gerera de la compressión de l				
	dodicesimi del tasso sopra indicate	o, in funzione della di	urata della proroga.		

# 10. Tassi relativi alla copertura del Dipendente incaricato della Verifica del Progetto 10.1. Tasso lordo da applicarsi al valore dell'opera e per durata fino a 36 mesi: \_\_\_\_\_ 10.2. In caso di proroga della copertura (come da Sezione 2.2, art. 2.2.11) si applicano n dodicesimi del tasso sopra indicato, in funzione della durata della proroga.

## SEZIONE 1 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### SEZIONE 1 Definizioni

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

#### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

#### Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

#### **Assicurato**

Il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### Società/Assicuratore/Compagnia

L'Impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici.

#### **Broker**

Il Broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

#### Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

#### Durata della polizza

Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.

#### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

#### **Rischio**

Probabilità che si verifichi il sinistro.

#### Risarcimento

La somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro.

#### **Evento dannoso**

Il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.

#### **Sinistro**

Il ricevimento di una richiesta di risarcimento relativamente ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

#### Richiesta di risarcimento

- i. Qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni;
- ii. Domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una

- sentenza definitiva;
- iii. Azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;
- iv. Atto stragiudiziale, notificato formalmente all'Assicurato, al fine di imputare allo stesso la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento dannoso specificato.

Ai fini della presente polizza, le *richieste di risarcimento* derivanti da un singolo *evento dannoso* saranno considerate alla stregua di un una singola *richiesta di risarcimento*.

#### Denuncia di sinistro

La notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza

#### Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

#### Danni materiali

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

#### Danni erariali

Il danno subito dall'erario pubblico, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.

#### Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.

#### Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### Massimale

La massima esposizione della Società per ogni sinistro-

#### Responsabilità civile

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli amministratori e dei dipendenti dell'Assicurato stesso delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

#### Responsabilità amministrativo – contabile

La responsabilità in cui incorrono gli amministratori e i dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o dei doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad altri Enti Pubblici o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico.

#### **Pubblica Amministrazione**

Ogni soggetto giuridico (quali, a titolo esemplificativo, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero, IPAB, A.S.P., Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Musei, Fondazioni) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

#### Periodo di validità

La durata dell'assicurazione indicata nel frontespizio di polizza, compreso il periodo di efficacia dell'assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia).

#### **Amministratore**

Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.

#### **Dipendente**

Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato, senza alcun limite di qualifica e/o mansione svolta, e che quindi sia a questo collegata da:

- i. rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL),
- ii. rapporto di servizio, cioè il personale estraneo all'Assicurato ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo dell'Assicurato stesso,

#### Dipendente legale

Qualsiasi persona, accademicamente qualificata, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge e iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

#### Dipendente tecnico

Qualsiasi persona rientrante nella definizione di "Dipendente", regolarmente abilitata o, comunque, in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che predispone e sottoscrive il progetto, dirige, segue e/o sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, il Verificatore, il Validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza e/o servizio con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

#### Retribuzioni lorde e compensi

L'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai dipendenti - con esclusione di quelli in rapporto di servizio - e agli amministratori.

### SEZIONE 1 Norme che regolano l'assicurazione in generale

#### ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

#### **ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopracitata data.

In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'agenzia o al Broker al quale è assegnata la polizza.

#### ART. 2 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara: CIG n. ........................

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

#### ART. 4 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Copertura e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Copertura, senza obbligo di disdetta

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 della Scheda di Copertura e successivamente sarà da corrispondersi annualmente (punto 3.4).

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

#### ART. 5 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente polizza.

### ART. 6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società oppure al Broker indicato in polizza, entro 60 giorni da quando il Settore o l'Ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di Richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

#### **ART. 7 VARIAZIONI DEL RISCHIO**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e che, pertanto, il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione delle variazioni modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ART. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI 8.1 VERTENZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso, con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi dei soggetti così nominati si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino a esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

#### 8.2 VERTENZE DAVANTI AL T.A.R.

Fermo quanto considerato all'art. 8.1, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.

In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

#### ART. 9 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Fermi restando i massimali e i limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

#### ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

È convenuto tra le parti che la presente polizza è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

#### ART. 11 TERRITORIALITÀ E GIURISDIZIONE

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti devono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti l'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

#### ART. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzati alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza.

#### **ART. 13 IMPOSTE**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

#### **ART. 14 RENDICONTO SINISTRI**

La Società entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire al Contraente e al Broker indicato in polizza la rendicontazione dei sinistri riservati/liquidati (che evidenzino il numero di sinistro della Società, la controparte, la data del sinistro e della denuncia, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro) in formato elettronico (tabulati Excel).

In ogni caso, il Contraente può ottenere la predetta rendicontazione, ferme le modalità sopra descritte, in date diverse da quelle sopra indicate (per esempio, in caso di preparazione di gare d'appalto di servizi assicurativi) e anche dopo la cessazione del presente contratto.

#### ART. 14 bis RISCONTRO AVVISO DI SINISTRO

Per permettere all'Amministrazione di assolvere quanto previsto dalla legge n. 241/1990 s.m.i., la Società si impegna a comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro, il numero della pratica, l'ufficio e la persona incaricata.

#### ART. 15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

#### **ART. 16 CLAUSOLA BROKER**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura in qualità di Broker, ai sensi del d.lgs 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso al Broker a spese della Società.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso per lo svolgimento dell'incarico affidato al Broker è posto a carico della Società, conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Società alla propria rete distributiva.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario del servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### ART. 16bis GESTIONE DELLA POLIZZA – CORRISPONDENTE/COVERHOLDER

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata a un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd's of London, si prende e si da atto di quanto segue.

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferiscono mandato di rappresentarli, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento presso i Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2.

#### Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente;
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.
- I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.

#### Pertanto:

- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure,
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori

#### ART. 17 COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

La presente Sezione 1 "Responsabilità Civile Patrimoniale della Pubblica Amministrazione" non è soggetta a regolazione, essendo il premio calcolato in modalità fissa (*flat*) per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni e i compensi denunciati all'INAIL, il tasso e il premio di polizza si intendono quelli indicati al punto 8 della Scheda di Copertura.

#### ART. 18 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori.

Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nell'eventualità in cui il contratto sia stipulato tra il Contraente e Sindacati dei Lloyd's of London si precisa quanto segue.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

#### ART. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

È facoltà del Contraente, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione competente dovessero stipulare una convenzione per analogo rischio, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 60 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

#### SEZIONE 1 Condizioni di garanzia

#### ART. 1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione è operante, inoltre:

- a) per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri amministratori in rapporto di mandato, dei dipendenti in rapporto di impiego e dei dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c) per la lesione di interessi legittimi, quando e laddove risarcibili.

#### ART. 1.2 PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

#### 1.2.1 Periodo di efficacia retroattiva

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo e antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di Copertura.

#### 1.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nel periodo successivo alla cessazione della polizza indicato al punto 6.2 della Scheda di Copertura, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di durata dell'Assicurazione stessa compreso il periodo retroattivo. La presente garanzia postuma non avrà validità alcuna nel caso l'Assicurato stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente garanzia degli stessi rischi.

#### **ART. 1.3 ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di amministratori e dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c) conseguenti a detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'art. 1.12;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- g) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- h) le richieste di risarcimento così come definite dalle definizioni di questa polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente

- a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;
- i) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti e indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- j) i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- k) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte direttamente all'Assicurato.

#### ART. 1.4 MASSIMALI DI ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA

L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura e, in aggregato annuo, per l'importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura.

I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione assicurata senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

### SEZIONE 1 Estensioni di assicurazione

#### ART. 1.5 ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA

L'assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli amministratori e/o dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali.

#### ART. 1.6 ESTENSIONE D.LGS. 81/2008

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), nonchè sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- 1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal d.m. 363/1998, ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa in materia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro e operai, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente assicurazione.

#### **ART. 1.7 ECOLOGIA E AMBIENTE**

L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore). L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

#### ART. 1.8 PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'assicurazione di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei massimali indicati all'art. 1.4.

### ART. 1.9 PERDITE PATRIMONIALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà, per ogni singolo sinistro e per anno assicurativo, nei limiti dei massimali indicati all'art. 1.4.

### ART. 1.10 DANNI PATRIMONIALI E PERDITE NON PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL D. LGS. 196/2003

L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto assicurato ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

#### ART. 1.11 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ESTESO

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

#### ART. 1.12 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'assicurazione è operante per la responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più dipendenti tecnici come definiti in polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di dipendente tecnico come descritta nelle definizioni di polizza quali, a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto attività svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal d.lgs. 163/2006 s.m.i.;
- e) responsabile del procedimento di cui al d.lgs. 163/2006 s.m.i..

L'assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'assicurazione anche le attività di:
  - f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal d.m. 363/98, ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
  - f2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i..

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa in materia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro e operai, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente assicurazione.

#### L'assicurazione comprende anche:

- g) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
- h) le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire, a un Collegio di tre periti, mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna parte remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
- i) le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo 1.12 non sono operanti:

- qualora il dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà dell'Assicurato o il cui socio a responsabilità illimitata o l'amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;

 per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

### ART. 1.13 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI CUI AL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO

L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità di cui all'art. 111 del d.lgs 163/2006 s.m.i., relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al d.m. 123/2004. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 9 della Scheda di Copertura.

Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di 15.000.000,00 euro.

### ART. 1.14 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI CUI AL D.LGS 163/2006 E S.M.I. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità ai sensi dell'art. 112 d.lgs. 163/2006 s.m.i. relativa all'attività di verifica della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico di verifica.

Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 10 della Scheda di Copertura.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto:

- ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- **ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO**
- ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 4 DURATA DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
- **ART. 7 VARIAZIONI DEL RISCHIO**
- ART. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI
- **ART. 9 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI**
- ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE FORO COMPETENTE
- ART. 11 TERRITORIALITÀ E GIURISDIZIONE
- ART. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ
- **ART. 13 IMPOSTE**
- **ART. 16 CLAUSOLA BROKER**
- ART. 16bis GESTIONE DELLA POLIZZA CORRISPONDENTE/COVERHOLDER
- ART. 17 COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO
- ART. 18 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
- ART. 1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 1.2 PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE
- **ART. 1.3 ESCLUSIONI**
- ART. 1.4 MASSIMALI DI ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA
- ART. 1.12 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI
- ART. 1.13 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI CUI AL D.LGS 163/2006 E S.M.I.
- RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO
- ART. 1.14 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI CUI AL D.LGS 163/2006 E S.M.I.
- RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

#### **SEZIONE 2**

#### 2.1 - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

#### 2.2 - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Le norme contrattuali della presente Sezione 2 operano a integrazione e/o sostituzione di quelle descritte alla Sezione 1 che precede.

#### SEZIONE 2 Definizioni

#### **Assicurato**

Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.

#### **Affidatario**

Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

#### Appalti pubblici di lavori

Gli appalti di cui all'art. 3, comma 7, del Codice.

#### Azioni di Terzi

Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

#### Certificato di collaudo provvisorio

Il documento di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.

#### Certificato di regolare esecuzione

Il documento di cui all'art. 141, comma 3, quarto e quinto periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.

#### Codice

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Committente

La Stazione appaltante.

#### Concessioni di lavori pubblici

Le concessioni di cui all'art. 3, comma 11, del Codice.

#### Controllore tecnico

L'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721.

#### Contraente

Il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.

#### **Decreto**

Il decreto ministeriale di cui all'art. 252, comma 6, del Codice.

#### Direttore dei lavori

Il soggetto di cui art. 119, commi 1 e 2, del Codice.

#### Esecutore dei lavori

Il soggetto che agli artt. 3, comma 19, e 34 del Codice, al quale sono stati affidati i lavori.

#### Forza maggiore

Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

#### Franchigia

La parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

#### Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### Lavori

Le attività di cui all'art. 3, comma 8, del Codice.

#### Luogo di esecuzione delle opere

Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

#### **Maggiore Costo**

La differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

#### Manutenzione

L'insieme di attività svolte sulle opere assicurate durante il periodo indicato nel contratto di appalto, ai sensi dell'art. 141, comma 10, del Codice.

#### Notifica di Accettazione

Atto mediante il quale il Contraente e/o l'Assicurato notificano alla Società l'accettazione dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.

La presente Definizione è inoperante ai fini della presente polizza in quanto gli elementi informativi e riepilogativi risultano dalla documentazione ufficiale dell'Amministrazione contraente.

#### **Nuove Spese di Progettazione**

Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010 s.m.i., la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

#### Opere

Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e risultanti dalla documentazione ufficiale dell'Amministrazione contraente.

#### Opere preesistenti

Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.

#### Periodo di assicurazione

Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.

#### Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata

Le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.

#### Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata

Le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

#### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.

#### Progettista dei lavori

Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria, incaricati della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

#### Regolamento

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

#### Responsabile del procedimento

Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del Codice e degli artt. 9 e 10 del Regolamento, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento.

#### **Scheda Tecnica** (relativa alla progettazione o alla verifica)

La scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.

La presente Definizione è inoperante ai fini della presente polizza in quanto gli elementi informativi e riepilogativi risultano dalla documentazione ufficiale dell'Amministrazione contraente.

#### Schema Tipo

Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.

#### Scoperto

La parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.

#### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

#### Società

L'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

#### Somma assicurata o massimale

L'importo massimo della copertura assicurativa.

#### **Stazione appaltante o Committente**

Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'art. 3, rispettivamente, commi 29 e 31-32, del Codice, committenti dei lavori.

#### Verifica

L'attività affidata dalla Stazione appaltante a un Verificatore per attestare, ai sensi dall'art. 112, commi 2 e 3, del Codice, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti dall'art. 93, commi 1 e 2, del Codice e la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della Stazione appaltante o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall'offerente.

#### Verificatore

Il soggetto indicato dall'art. 112, comma 5, lett. a) e b), del Codice a cui la Stazione appaltante affida la verifica della progettazione.

### SEZIONE 2 Norme che regolano l'assicurazione in generale

#### ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

#### **ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile.).

#### ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

#### ART. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzati alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza.

#### ART. 5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara: CIG n. ...............................

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 6 FORO COMPETENTE**

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente assicurazione sarà devoluta all'Autorità giudiziaria italiana.

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

#### ART. 7 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

#### ART. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società può assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o del Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, determinato ai sensi dei successivi articoli 2.1.7 e 2.2.7, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato e/o Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale

#### **ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 10 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### ART. 11 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori.

Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nell'eventualità in cui il contratto sia stipulato tra il Contraente e Sindacati dei Lloyd's of London si precisa quanto seque.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

#### **ART. 12 CLAUSOLA BROKER**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura in qualità di Broker, ai sensi del d.lgs 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o Assicurato stesso.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato e/o Contraente.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso al Broker a spese della Società.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso per lo svolgimento dell'incarico affidato al Broker è posto a carico della Società, conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Società alla propria rete distributiva.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario del servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### ART. 12BIS GESTIONE DELLA POLIZZA – CORRISPONDENTE/COVERHOLDER

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata a un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd's of London, si prende e si da atto di quanto segue.

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferiscono mandato di rappresentarli, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento presso i Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2.

#### Pertanto:

- a1. ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente;
- a2. ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.
- I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.

#### Pertanto:

- b1. ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
- b2. ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori.

#### **ART. 13 CLAUSOLA DI RACCORDO**

Qualora, durante il periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti gli schemi attuativi della presente assicurazione, le parti convengono che le garanzie di cui alla presente sezione saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni.

- ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- **ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI**
- ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ
- **ART. 6 FORO COMPETENTE**
- ART. 7 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
- ART. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI
- ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- **ART. 10 ONERI FISCALI**
- ART. 11 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
- **ART. 12 CLAUSOLA BROKER**
- ART. 12BIS GESTIONE DELLA POLIZZA CORRISPONDENTE/COVERHOLDER
- ART. 13 CLAUSOLA DI RACCORDO

## SEZIONE 2.1 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

#### ART. 2.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) oltre che per i rischi professionali anche per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del Codice resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, come definiti all'art. 132, comma 6, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato.

#### **ART. 2.1.2 ASSICURATO**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che il Contraente abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 90, comma 5, primo periodo, del Codice.

#### **ART. 2.1.3 COSTITUZIONE DEL PREMIO**

Il premio della presente Sezione 2.1 è costituito dalla somma dei premi relativi a ciascun incarico di progettazione assegnato nel Periodo di assicurazione.

Il premio anticipato al perfezionamento del presente contratto è calcolato sulla base del valore stimato di lavori, progettati nel periodo di assicurazione, di 20.000.000,00 euro.

Ai fini della regolazione (attiva o passiva), da effettuarsi entro 90 giorni dalla scadenza contrattuale, la Società emetterà appendice di regolazione calcolata in base ai dati consuntivi risultanti dalla documentazione ufficiale dell'Amministrazione contraente.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente fornirà, nel rispetto delle norme vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### ART. 2.1.4 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa di cui al precedente art. 2.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, determinato ai sensi del successivo art. 2.1.6 DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 2.1.10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE della presente Sezione 2.1.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato e/o il Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### ART. 2.1.5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

a) conseguenti a morte o lesioni personali o a danneggiamento di cose;

- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
- e) relativi al danno erariale
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
  - furto
  - rapina
  - incendio
  - smarrimento, distruzione, danneggiamento,

che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;

- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato:
- j) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer:
- conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- m) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- n) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

#### ART. 2.1.6 DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'assicurazione:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi 36 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'Assicurato o al Contraente entro 36 mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'art. 2.1.10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE.

Resta inteso che, ai fini dell'appalto dei lavori, alcuni livelli di progettazione possono essere unificati, nel rispetto delle prescrizioni di legge;

c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara d'appalto, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 del Codice Civile il Contraente e l'Assicurato dichiarano di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile all'Assicurato, già al momento dell' accettazione dell'incarico.

#### ART. 2.1.7 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 270 del Regolamento, in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento

alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. Per ciascuna progettazione l'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale come sopra determinato, che rappresenta la massima esposizione della Società e per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

#### ART. 2.1.8 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 2.1.7 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **ART. 2.1.9 DICHIARAZIONI**

L'Assicurato e il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 112 del Codice.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

#### ART. 2.1.10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto alla Società oppure al Broker, entro 60 giorni da guando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato e/o il Contraente devono dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), del d.lgs. 163/2006 e di ogni altra riserva, formulata dall'esecutore dei lavori, riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### ART. 2.1.11 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 36 mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori, l'Assicurato può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, la Società s'impegna a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.

#### **ART. 2.1.12 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto:

- ART. 2.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 2.1.3 PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
- ART. 2.1.4 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 2.1.5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
- ART. 2.1.6 DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 2.1.7 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE
- ART. 2.1.8 PLURALITÀ DI ASSICURATI
- **ART. 2.1.9 DICHIARAZIONI**
- ART. 2.1.10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE
- ART. 2.1.12 ESTENSIONE TERRITORIALE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

## SEZIONE 2.2 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

#### ART. 2.2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice e del Regolamento, a titolo di risarcimento dei danni (capitale, interessi e spese) derivanti alla Stazione appaltante per effetto del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato, i quali causino danni all'opera e/o ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione.

#### **ART. 2.2.2 ASSICURATO**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato la struttura tecnica della Stazione appaltante e/o il singolo dipendente che la Stazione appaltante abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Codice e dell'art. 47 del Regolamento.

Si applica quanto disposto dall'art. 357, comma 18, del Regolamento e dall'art. 37, comma 2, dell'allegato XXI del Codice.

#### **ART. 2.2.3 COSTITUZIONE DEL PREMIO**

Il premio della presente Sezione 2.2 è costituito dalla somma dei premi relativi a tutti gli incarichi di verifica assegnati nel Periodo di assicurazione.

Il premio anticipato al perfezionamento del presente contratto è calcolato sulla base del valore stimato di lavori, progettati nel periodo di assicurazione, di 20.000.000,00 euro.

Ai fini della regolazione (attiva o passiva), da effettuarsi entro 90 giorni dalla scadenza contrattuale, la Società emetterà appendice di regolazione calcolata in base ai dati consuntivi risultanti dalla documentazione ufficiale dell'Amministrazione contraente.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente fornirà, nel rispetto delle norme vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### ART. 2.2.4 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente copertura non è efficace nel caso in cui non siano intenzionalmente rispettate le procedure, previste dal Regolamento, afferenti all'attività di verifica della documentazione e alla validazione del progetto.

La presente copertura è efficace:

- a) purchè l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 112, comma 5, del Codice e all'art. 47, comma 2, del Regolamento, fatta salva la disciplina transitoria ex art. 357, comma 18, del Regolamento;
- b) purchè l'attività di verifica della documentazione e la validazione del progetto siano effettuate sulla base delle procedure previste dal Regolamento;
- c) purchè la realizzazione del progetto non sia stata affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- d) purchè la realizzazione dell'opera progettata non venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- e) purchè l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché da qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, ovvero società di professionisti o di ingegneria di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché da qualsiasi altro parente o affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata, non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i lavori progettati, ovvero non abbiano partecipato alla progettazione;

f) purchè la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e del collaudo o della regolare esecuzione non siano stati affidati, a imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui alle lettere c) d) e) f) che precedono la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### ART. 2.2.5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità:
- d) afferenti alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della verifica;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
- furto
- rapina
- incendio
- smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
- j) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- I) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- m) conseguenti a insolvenza o fallimento dell'autore del progetto verificato dall'Assicurato;
- n) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- o) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- p) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'Assicurato per la sua responsabilità personale.

#### ART. 2.2.6 DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'assicurazione, per ciascun progetto:

- a) decorre dalla data di assegnazione dell'incarico di verifica della progettazione all'Assicurato;
- b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi 36 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 57, punto b) del Regolamento, la Società garantisce, per ogni incarico di verifica assegnato, la sussistenza delle condizioni di copertura di cui al successivo art. 2.2.7.

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'Assicurato o al Contraente entro 36 mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'art. 2.2.10 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO.

Resta inteso che, ai fini dell'appalto dei lavori, alcuni livelli di progettazione possono essere unificati, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 del Codice Civile il Contraente e l'Assicurato dichiarano di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile all'Assicurato, già al momento dell' accettazione dell'incarico.

#### ART. 2.2.7 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

Il massimale previsto dalla copertura assicurativa della presente Sezione è determinato secondo quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento.

Per ogni incarico di verifica detto massimale sarà pari:

- a) al 5% dell'importo dei lavori, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice;
- b) al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice.

Per opere di particolare complessità, dietro richiesta scritta del Contraente inoltrata alla Società tramite il Broker, il massimale può essere superiore a 1.500.000 euro fino al 20% dell'importo dei lavori, con il limite di 2.500.000 euro.

Per ciascuna verifica l'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale come sopra determinato, che rappresenta la massima esposizione della Società e per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

#### ART. 2.2.8 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 2.2.7 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **ART. 2.2.9 DICHIARAZIONI**

Il Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
- b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella notifica di accettazione rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

#### ART. 2.2.10 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società, per il tramite del Broker, entro 60 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), d.lqs 163/2006 s.m.i..

In ogni caso, l'Assicurato dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### ART. 2.2.11 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 36 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 2.2.6 DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE lettera c), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.

#### ART. 2.2.12 FACOLTÀ DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL PROGETTISTA ESTERNO

Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del progettista esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del progettista dipendente del Contraente.

#### ART. 2.2.13 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Fermo il massimale indicato all'art. 2.2.7 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE, i danni di cui all'art. 2.2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante deve sostenere per la realizzazione e/o l'utilizzazione dell'opera medesima, rispetto alle spese che avrebbe sostenuto qualora l'Assicurato avesse rilevato il progetto come affetto da errori od omissioni.

#### **ART. 2.2.14 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi a opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni

ART. 2.2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.2.3 COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 2.1.4 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.2.5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

ART. 2.2.6 DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.2.7 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

ART. 2.2.8 PLURALITÀ DI ASSICURATI

**ART. 2.2.9 DICHIARAZIONI** 

ART. 2.2.10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

**ART. 2.2.14 ESTENSIONE TERRITORIALE** 

Data	II Contraente	